DIFESA
DI
MELCHIORRE RENDA.





NAPOLI XXIV. SETTEMBRE MDCCLXX.

A21.





On ad altro è da attribuirsi l' incarico affidatosi alla tenue mia voce, di dover far patrocinio allo sgraziato Melchiorre Renda, preteso reo nel gran furto del Banco dello Spirito Santo, se non che al riflettersi, come immagino io, che un reo egli si fosse di leggiero momento, onde poi siasi affidato a debol mano novizia il di lui non pericoloso destino: volendosi forse ancora, che coll' esito felice di questa non difficile causa potesse recarsi qualche onor picciolissimo alla mia giovanezza. Ma con opinamenti diversi l' insigne e dotto Ministro, che fa in questa causa le veci d' Avvocato Fiscale, armato di quel zelo, che l'à renduto cospicuo nella Civile Repubblica, à creduto dover pubblicare contro di quel misero, già Clientolo mio, la istanza per la di lui ignominiosissima morte su d' un patibolo. Se io tutto prevenuto non era della ragion limpidissima, che assicurava Melchiorre Renda infelice, non che dalla pena di morte, ma dà qualunque altra straordinaria; mi farei, all' amaro annunzio della sanguinosa domanda, discoraggiato a proseguire ulteriormente l' incarico decoroso addossatomi. Ora, che il Renda miserabile è costituto in così duro cimento, io cercherò di

difenderlo, impiegando tutte le poche mie forze; nè vorrò credere mai, che la rispettevolissima Deputazione, ove dovrà decidersi la sorte di questo infelice, voglia permettere, che la fievolezza mia abbia a nuocere punto alla di lui salvezza.

Due sono i carichi, che s'imputarono a quest' uomo sventurato. Il primo è d'aver ajutato i fratelli d'Avola, e quei di Rao alla fabbrica d'una chiave adulterina, con aver fatto a quell' uso una morsa di legno. L'altro d'essere stato partecipe del denaro rubato in sessant'once, che dopo il furto se gli regalarono in Palermo da Vito d'Avola. Egli è confesso, e due rei principali contestan con lui. Le rubriche son gravi, ma la causa è facile, e dappoco più che altri non crede.

Prima nondimeno di venire alla Difesa, è mestieri chiarificare un'ambiguità, in cui con danno infinito del mio Clientolo potrebbero dare i Signori della Giunta per la falsa guida delle rubriche, e per la somiglianza de' nomi. Due rei di poco dissimil nome sono inquisiti per lo furto del Banco. L'uno è *Melchione*, *Melchiorre* l'altro, Quegli è *Melchione d'Avola*, e questi *Melchiorre Renda*. Ma il primo è l'autore principale del gran ladroneccio, come colui che perito nell' arte infame delle prede, ch'esercitò ad eccellenza, non che nel Regno di Napoli, e in quel di Sicilia, ma fino in Genova, ed in Livorno; fu quei, che macchinò tutte le chiavi, e gli ordigni, ne fabbricò la maggior parte, fu d'ogni azione consigliere, e partecipe, e porse di tutti gli altri il più grande ajuto al gran furto; cosicchè se io non m'inganno fra' ladri del Banco il più malvagio è costui. Ma ei porta fuori di questi due Regni impunemente il suo grave delitto; e se quel Melchione in vece di Melchiorre a me toccasse oggi difendere mi starei tutto pieno di quel timor, che non ò. Son da distinguersi

dunque fra di loro questi due Rei, per non vestirsi il mio Reo de' delitti dell' Avola, come potrebbe farmene dubitare quel veder, che tra gli altri Rubricati posti a fronte del primo volume non si legga il nome di Melchior Renda, quando vi si legge quello di Melchion d' Avola. Ciò premesso vengo alla Difesa, ed incomincio dal fatto, che'l Fisco quasi in tutto ritrae dalla propria bocca dell' Inquisito.

S' è dal Fisco ricevuta la di lui confessione in tutte le parti sue, e a tenor d' essa debbe il Renda giudicarsi. La confessione va spiegata con questi termini. Egli, come racconta, attrovavasi condannato a galea per sette anni a cagione d'un furto, e restandogli ancora un' anno e mesi per compire la pena, prese la fuga, avutane la occasione propizia. Si ricovrò nella Torre in casa di Fortunato Rao, ch' ivi avea bottega da pizzicagnolo; ed in quel luogo fu a ritrovarlo Mariano d' Avola, che in nome di D. Mamiliano de Bono lo condusse in casa di lui. Giunto che fu, dice d' essere stato menato alla cantina, ove Mariano, e Vito d' Avola con Giosuè Rao formavano chiavi adulterine, ch' ei giudicò di dover servire per furti, allor quando Vito gli disse, che se v' era bene ve n' era per tutti. Vollero indi gli stessi d' Avola, che dal Renda si fosse fatto uno scanno, e situata su quello una morsa, ch' ei fece, dando anche qualche ajuto alla fabbrica delle chiavi nel tempo ch' ei dimorò; ma che il tempo fu brieve, perchè dopo pochi giorni fece ritorno in Calatafimi sua padria. Fradditanto Vito d' Avola passò in Sicilia, ed era già in Palermo, quando il Renda si portò in quella Città per disimpegno d' affari suoi. Fu a visitare l' amico, da cui gli si raccontò una strana novella, ch' egli il Renda insieme con Biaggio Coppola aveano scritto a colui fino in Napoli mostrandosi intesi d' esser servite le chiavi adulteri-

ne

ne per furti ; e questa lettera s' era all' Avola rimessa. Ne intese il Renda dispiacere di ciò, come colui, che inconsapevol' era di tal fatto ; e perciò volle rinvenire il Coppola, per sapere da lui come ciò fosse avvenuto. E costui rinvenuto gli disse, che avea fatta ei la lettera in nome d' entrambi ; perchè avendo saputo, che Vito, e Mariano d' Avola erano ricchi, avea giudicato, ch' essi insieme con D. Mamiliano avessero fatto de' furti. E portatisi entrambi il Coppola, e 'l Renda in casa di Vito d' Avola, questi gli rigalò, e fece sentir loro d' aver commesso un furto in Benevento. Ed ebbe il Renda in tutto dall' Avola sessant' once in più volte.

Da questa deposizione crede il Fisco sorger due reati contro del Renda. Il primo è quello dell' ajuto porto alla fabbrica d' una chiave falsa, a qual' uso egli costruffe la morsa di legno, col sospetto, che la chiave dovesse servire per furti. Da questo reato incomincio : e per meglio esaminarne l' indole e le circostanze, che l' accompagnano, trascrivo ciò che rilevasi intorno ad esso dalla deposizione di Vito d' Avola. Questi racconta, che dopo essersi determinati ei col fratello, e Mamiliano di Bono a depredare il Banco dello Spirito Santo, si conobbe esser loro necessaria la morsa a poter fare le chiavi; *e poichè professava Melchiorre Renda* (queste son parole dell' Avola) *l' arte di falegname, si pensò farsi fare dallo stesso una morsa di tavola ; e fattane parola col detto Mamiliano del bisogno v' era del sudetto di Renda, il medesimo diede il consenso ; e portatosi detto Mariano in detta Torre, seco condusse e portò in detta casa del D. Mamiliano il detto di Renda, al quale se gli fece fare uno scanno colla morsa, e se gli fece la confidenza di doversi fare un furto, senza che indigitato se gli fosse il luogo, ove farsi dovea, e che se v' era del bene ve n' era per tutti.* Qui, come vedesi, differi-

risce la deposizione del Renda da quella dell' Avola sulla circostanza; che costui narra della confidenza fatta a quegli, di dover la chiave servir per un furto; quando all' incontro il Renda depone, che solo di ciò ne abbia egli concepito un sospetto. Se conferisse molto alla causa, io mi distenderei a far conoscere, che su questa differenza debba starsi alla deposizione del mio, e quella aversi per certa: ma picciolo è il divario; ed oltre a questo non mi si muove in ciò controversia per essersi la confessione del Renda ricevuta dal Fisco in tutte le parti sue. Ma dalle parole dell' Avola, che vi ò riferite, ebbi io meco stesso a riflettere, che un uomo, che s' attrovi fuggitivo dalla pena, di cui era servo, egli ancorchè reo, porti compassione ad ogn' anima, che ne consideri il di lui stato meschino. Egli è nella necessità di dover commettere delitti ogni giorno per evitar la pena d'un solo. Melchiorre Renda sì che mi parve miserabile dadovvero in quelle circostanze, in cui s' attrovò allor quando da D. Mamiliano de Bono se gli chiedette la opera sua per la struttura della morsa di legno, e per l' ajuto alla fabbrica della chiave adulterina. Egli avea fuggito la galea, e angustiato dal timore di riperdere la mal guadagnata libertà, temea ciascuno, e molto più D. Mamiliano de Bono, che assaissimo prevalea nella Darsena, e potea fargli succedere ciò, che tanto gli era a discaro. Quindi è, che chiamato da quel Mamiliano, senza saper la cagione, per cui questi il volesse, io lo veggo ad un cenno portarsi dalla Torre in Napoli: lo risguardo venuto in presenza di quell' uomo volpino, che se gl' impone la struttura della morsa di legno senza promettersegli stipendio, e lo veggo ricevere i comandi senza neppure rispondere, impiegando quasi ciecamente le sue fatiche per lui. Se gli dice, che le chiavi adulterine doveàn servir per un

fur-

furto (come l'Avola depone), ed ei non à coraggio da domandare quale mai, quando, e dove quel furto abbia a farsi: e sebbene se gli cennì da Vito d'Avola con parole generali, che se v'era bene ve n'era per tutti; ei non solo non dà risposta a sì fatte promesse, ma senza aspettar l'esito del furto, pochi giorni dopo, subito che à pronta l'occasione si ripatria in Calatafimi.

Se a liberare il Renda dalla pena di questo reato avessero luogo que' riguardi, che sogliono avere in cause men gravi, potrei mostrar colle leggi, anche dietro la scorta di Scrittore insigne nella Scuola Criminale (1), che di coloro, che fanno i delitti sol per ubbidir le persone, che gli destan timore e rispetto, se ne tolga la reità, se i delitti sono leggieri, e se anche son atroci sempre se ne diminuisca il castigo, specialmente se coloro fossero servi, come servo della pena era il Renda. E farei vedere dippiù, che in questo carico primiero, di cui si ragiona, s' egli nel costruire la morsa, e nell'assistere alla fabbrica d'una chiave falsa, altra colpa

(1) *Atque ex his locis patet quid respondendum sit ad regulam juris 167.* §. 1. Non videtur dolo malo facere qui parere necesse habet. Et *169.* ejus culpa nulla, cui parere necesse est. *Distinguendum enim inter modica, & atrociora delicta: in modicis ignoscitur, in atrocioribus non aeque .... Dixi quod ad crimen, non quod ad poenam eandem esse causam jussus, & mandati: etiamsi enim in atrocioribus non ignoscitur filiof. & servo fere tamen mitius puniuntur* l. servos 8. Cod. ad l. Jul. de vi l. 2. C. de sepul. viol. l. 4. §. qui filium ff. de re militari. *Ita Mithridates Atilium sibi insidiantem supplicio adfecit: servos dimisit, quod Domini imperio parere coacti essent &c. Ant. Matth. in prolegom.*

pa non v'ebbe, che d'un sospetto (com' ei depone); esser non potea questo solo bastevole a vincere in qualunque uomo gli stimoli d'una ben grave soggezione, e d'un' assai ragionevol temenza. Ma qui, ov' io debbo difendere un miserabile a fronte d'una negra istanza di morte, io passo a far vedere con argomenti di maggior forza, che questo primo Carico non à quella gravezza, che si è creduta.

Sappiamo dalla deposizione di Giosuè Rao (1), che la morsa fatta dal Renda servì per la struttura della prima chiave, con cui s'aprì la prima porta del Cortile del Banco: *Ma in questo tempo* (son parole del Rao) *il detto di Renda volle andarsene in Calatafimi sua padria, essendosene andato da detta casa di D. Mamiliano*. Pensarono fraddittanto i suddetti Vito, e Mariano, che non potevasi l'affare condurre a perfezione, perchè si doveano fare non poche chiavi per arrivare all' intento, *tra le quali ve ne doveano essere alcune di buona struttura, e come i medesimi dicevano, che Melchiorre d'Avola loro fratello cugino di Calatafimi era perito in questo mestiere di fare chiavi adulterine, per aver commesso furti di considerazione con Giuseppe Cannella, sì in questo Regno di Sicilia, come in Genova, Livorno, ed altri Paesi, determinarono far venire il detto Melchiorre*. Ci fa indi sapere *che già s' avea fatto da esso Melchiorre il visoluogo come s' avrebbe potuto entrare in detto Banco*, *e che il medesimo avea detto esser facile farsi le dette chiavi; ma che era di sentimento di dover lasciare passare l'està, giacchè in questo tempo, in occasione, che la gente camminava tutta la notte, non potevano provarsi le suddette chiavi senza che incorrer si potesse in qualche pericolo, e che il di lui sentimen-*

B. *to*

(1) *Negli atti di Sicil. fol.* 125.

to era di farsi tali fatiche nel tempo fresco .. E poi ci fa intendere, che nuovamente principia a faticare nella Cantina per farsi tutte le altri chiavi, che doveano aprire le molte segrete porte del Banco; ed era già molto tempo, che Melchior Renda se n' era partito, e tutt' altro ebbe in pensiere, che 'l proseguimento dell' empio furto, che mai non seppe, e che macchinavan solo coloro. Or s' esamini pure qual è il delitto di Melchior Renda. Egli porge il suo ajuto alla struttura d'una chiave sola atta ad aprire una sola, e la prima porta del Cortile del Banco, ma senz' altro dolo, che quello del sospetto, ch' egli ebbe, di dover quella chiave servire per furti. Si portano i principali ad eseguir di propria mano lo scellerato disegno, ed aprono la prima porta; ma trovano l' impedimento delle altre molte, per le cui chiavi pensano tra di loro di doversi faticare scorsa l' està, in cui erano; ed intanto sospendendo l' opera, che ripigliano poi: Melchiorre Renda non sa nulla di questi fatti: egli fugge da Napoli fin dal tempo, in cui avean sospeso coloro di proseguir per allora la criminosa fatica: egli neppure sa nulla dell' uso, a cui si fa servire la prima chiave. Se Melchior Renda voglia farsi anche reo cogli altri, non ostante, che non mai se gli comunicò il gran ladroneccio; egli non potrebbelo essere, che di quell' azione sola dell' apertura della prima porta del Banco, considerata divisamente dalle azioni, che susseguirono molto tempo dappoi, e nelle quali egli, che allora trovavasi altrove, non v' ebbe parte nè col pensiere, nè col cuore, nè coll' opera sua. Vuol esser dunque questo primo carico, ch' io vorrò esaminar più a minuto, considerato fino alla sola apertura d' una porta del Cortile del Banco, e come se furto alcuno non fosse indi avvenuto.

Ma egli è la storia di quel celebre ladroneccio quella, che

che indubitatamente fa conoſcere, che ſe in Melchiorre Renda vi foſſe reità , queſta dovrebbe conſiderarſi ne' ſoli termini deſcritti, e ſenz' averſi riguardo alcuno al furto del Banco. Ecco ciò che raccoglieſi dalla depoſizione di Vito d'Avola. Queſti allorchè col fratello Mariano,co'due di Rao, e cogli altri, ſi determinano a commettere il furto al Banco, penſano di farlo per quel cammino, a cui dà principio la porta vicina alla Congregazione de' Verdi. Si fa la chiave di queſta prima porta, alla cui ſtruttura porge Melchiorre il ſuo ajuto, come ò detto. Si cerca di far l'altra per la porta d'appreſſo (partito già Melchiorre), e rieſce a coloro infelice la fatica, e'l diſegno, perchè nel girarſi la chiave della ſeconda porta viene a romperſi nella toppa. S'attriſtano per sì fatto avvenimento, e diſperano di poter conſeguire il gran fine. Mariano d'Avola colla ſua nota ſcaltrezza appura l'altra via, che conduce fino a dentro del Banco, alla quale apre l' adito la porta, ch' è dalla ſtrada della Pignaſecca. Laſciato dunque in abbandono il primo cammino, ch' è dalla porta vicino a' Verdi, riprendono da capo la fatica, fabbricano la chiave di queſta porta novella, indi aprono il ſerrame della porta d'appreſſo con iſtrumento di ferro; ma non eſſendo atta la morſa di legno ad opere sì delicate ſi fan coſtruire una morſa di ferro, e fanno indi tutte le molte chiavi con quella aſtutezza ſtupenda, di cui lungo fora il racconto; e così depredano il Banco, ſenza che a sì empio fatto conferito aveſſe in menoma coſa la chiave, alla cui ſtruttura Melchiorre Renda porſe ajuto, la quale apriva ſolo l'altra prima porta del Banco, ch' è vicina alla Congregazione de' Verdi. Melchiorre Renda quì non è reo nè di furto, nè del furto dello Spirito Santo; perchè oltre di non eſſere ſtato mai partecipe di quel reo diſegno, la chiave, che ſi coſtruſſe colla

ſua morſa di legno non ſervì che a tentare il gran furto; ma nè fu d'ajuto a'rei, nè al Banco di nocumento. Reo dunque puot'ei dirſi non d'altro, che d'ajuto porto alla fabbrica d'una chiave, con cui ſenza ſua intelligenza ſi tentò ſolo, ma inutilmente di fare un furto. Qual pena merita queſto Carico? Il nudo Conato aſſai leggiermente caſtigaſi dalle leggi (1); e con teſtò eſpreſſo d'Ulpiano viene a determinarſi, che contro a' rei principali per la ſola apertura della prima porta del Banco ſenza il furto d'appreſſo, altr'azion non compete, che quella, che chiamaſi *injuriarum*: ed ecco le parole nella *l. 21. ff. de furtis. Qui furti furandi cauſa conclave intravit, nondum fur eſt, quamvis furandi cauſa intravit. Quid ergo? qua actione tenebitur? utique injuriarum, aut de vi accuſabitur ſi per vim introibit*. Or ſe contro a' rei principali per quel primo fatto non altr' azione ſi dà dalle leggi, che d'affronto; quale mai ſarà quella, che poſſa il Fiſco promuovere contro del Renda, il quale non ſeppe nè il ſoggetto, nè la maniera di quell'affronto, e che al medeſimo porſe un rimotiſſimo ajuto colla ſua morſa di legno, che coloro potean compra-

(1) *Della diverſità della pena, con cui ſi caſtigano il Conato, e'l Delitto perfetto può rapportarſene l'eſempio dalla* l. 1. ff. de extraord. crimin. : Qui puero (*ſon parole della legge*) ſtuprum, abducto ab eo, vel corrupto comite, perſuaſerit, aut mulierem, puellamve interpellaverit, quidve impudicitiae gratia fecerit, donum praebuerit, pretiumve, quo is perſuadeat, dederit: perfecto flagitio punitur capite; imperfecto in inſulam deportatur. *E pure aſſai più leggiere circoſtanze concorrono nel Conato di cui ſi parla nel caſo noſtro, per eſſere ſtato quello rimotiſſimo dal furto, che penſava di farſi.*

prare da ognuno senza sospetto, o pericolo? Il già laudato Ulpiano determina come debba essere il Renda giudicato per questo Carico. Egli per l'ajuto apprestato all'affronto (quando anche rimotissimo non fosse stato, e senza la scienza del soggetto, a cui si recava), con chiarissimi sensi da ogni pena l'assolve: *Neque verbo* (così ei dice nella *leg.* 52. §. 19. *ff. de furtis*), *neque scriptura quis furtum facit: hoc enim jure utimur, ut furtum sine contractione non fiat, quare & OPEM FERRE TUNC NOCET QUUM SEQUUTA CONTRECTATIO EST*. Egli prescrive, che quando contrettazione non è seguita, l'ajuto al furto non nuoca mai a colui, che l'à porto: *opem ferre tunc nocet quum sequuta contrectatio est*. Può egli il Giureconsulto spiegarsi a pro del Renda con maggiore chiarezza? I forensi medesimi, che arrovescian le leggi a lor modo s'uniformano questa volta senza sofifsmi a quel testo; ed io potrei noverarne di loro ben lungo stuolo (1), se avessi ora bisogno delle autorità de' Dottori, quand' ò meco la legge nitida espressa, che il Renda garentisce, ed assolve.

Or questo Carico non punibile, considerate le misere circostanze, in cui Melchiorre Renda attrovavasi, viene quasi ad annichilarsi. Ma v' è di più, che questo Carico sì dappoco non va corredato di quella pruova generale, che si richiede in tutti i delitti, che lascian vestigio, ed a cui non può supplirsi colla stessa confessione dell' Inquisito, come sostienesi da' più chiari Criminalisti, e ben a lungo da Maradei (2). Il delitto di Melchiorre Renda come ò mostrato, non è il Conato, e l'affronto fatto al

(1) *Basterà leggere Farinacio de furt. quaest.* 168. *part.* 2. *ove s' allegano de' molti Dottori.*

(2) *Marad. in prax. crimin. c.* 1.

al Bancō dello Spirito Santo, che da lui non si seppe, ma è l'assistenza alla prima chiave colla struttura della morsa, che fu d'ajuto, (qualunque ei si fosse) all'affronto. Or dove sono le chiavi? la morsa dov'è? dov'è negli atti la pruova generale di esse? Si vuole, che la rea sagacezza di Mamiliano di Bono abbia dato alle fiamme la morsa, e lanciate le chiavi ov'à il Cratere maggiore profondità. Ciò sia o no vero, potrà nuocer solo al malvagio autore d'astutezza sì fatta, con cui cercò egli d'eluder la legge, e nascondere l'esecrando misfatto; ma giammai non potrà supplire contro di Melchiorre Renda la pruova generale del delitto, che manca.

Ecco dunque a che riducesi il primo Carico, che al mio Clientolo s'imputò. Si vuol reo della struttura d'una morsa, per cui colla sua assistenza si costrusse una chiave, ch'ei non sapea di dover servire al furto del Banco, e che per di lui grande avventura non servì, nè giovò a quell'opera indegna. Ed a carico tale manca in tutto la pruova in genere, manca l'assistenza della legge che lo dichiari punibile, da cui anzi si determina di non esserlo; e manca tutto ciò, che richiedesi per costituirsi un delitto; e concorrono allo 'ncontro molte circostanze benigne, che 'l Renda involerebbero ad ogni pena, quando in lui cadesse per questo Carico una qualche lieve reità.

Il secondo carico, al quale io passo, è il rigalo di sessant' once, che Melchior Renda si ricevette da Vito d'Avola, da cui se gli fece comprendere, che gli agi, ne' quali vivea, gli erano pervenuti *dall' aver commesso un furto in Benevento* (1). E' quì da avvertirsi con serietà, che a Melchior Renda tace l' Avola il furto dello Spirito Santo, al quale egli sostituisce il favoloso di Beneven- to;

(1) *Nella deposizione di Melchior Renda.*

vento; tace a lui d' aver rubato denaro; e tace, che il denaro, di cui gli faceva dono, era il denaro stesso rubato. Quando anche queste circostanze amiche non ajutassero il Renda; ed a lui si volesse falsamente imputare, che sapendo la moneta essere stata furtiva, se l' abbia ciò non ostante ricevuta dall' amico liberale, il quale prodigo di ciò, che avea acquistato senza molta fatica, volle usargli quella stessa generosità, che mostrò ad altri in occasioni diverse (1); potrebbesi questo carico con un testo d' Ulpiano dimostrare non criminoso. Il già laudato Giureconsulto nella prima legge del libro quarantesimo settimo, lo esenterebbe dall' *azione di furto*, ch' è l' azione penale, e lo renderebbe soggetto a quella sola civile, che dicesi *ad exhibendum*, la quale *non poenae*, *sed rei habet persequutionem*: ed ecco le chiare parole del Giureconsulto: *Civilis Constitutio est poenalibus actionibus heredes non teneri, nec caeteros quidem successores; idcirco nec furti conveniri possunt. Sed quamvis furti actione non teneantur, attamen ad exhibendum actione teneri eos oportet, si possideant, aut dolo fecerint quominus possideant*. Si spiega con questa legge quali azioni s' appartengono contra gli eredi della roba furtiva, e contra tutti coloro, che per qualunque titolo succedano al possesso della medesima (*in heredes, & caeteros successores*); e più volte occorre ne' libri del Gius Civile in materia di furti rinvenire contro gli uni e gli altri uniformi regolamenti (2). Si determina colla legge trascritta non aver luogo contro di coloro l' azione di furto, o che posseggano la cosa furtiva, o che l' abbiano alienata dolosamente, per non esser

(1) *Occorre più volte nella deposizione dell' Avola d' osservare la descritta sua prodigalità.*

(2) L. 7. in fin. ff. de condict. furtiv.

esser astretti a più restituirla (*si possideant*, *aut dolo fecerint quominus possideant*). Appo i Romani quel *dolo facere quominus possideas* le cose rubate, in altre circostanze era delitto, quello appunto che chiamavasi *furtum oblatum*, per cui erasi stabilita la pena del quadruplo (1): ma quì la legge determina, che quell' azione dolosa non sia reato in colui, che con titolo legale entri a possedere la cosa furtiva. Che se in queste circostanze (cioè quando si possiede con titolo) non è delitto dolosamente alienare le cose, che si an per furtive, molto meno lo sarà il solo possedere con dolo le cose medesime sulle medesime circostanze. Ed in fatti il posseder senza titolo la roba, che si sappia esser furtiva, pur costituì trai Romani una delle molte specie di furti, che si chiamò *furtum conceptum*, per cui era di necessità, che la roba furtiva si rinvenisse *per lancem*, & *licium* solennemente. Ma questo furto concetto era men grave dell' *oblato*, e come tale si punì negli ultimi tempi colla pena del duplo(2), quando l' oblato, come ò detto, si punì sempre con quella del quadruplo. Or essendo la reità dell' oblato l' uscir di possesso dolosamente, e quella del concetto il possedere con dolo; se il concetto è minor dell' oblato, sarà minor colpa il solo possesso doloso, che la dolosa alienazione della roba, che si possiede. E se il testo riferito d' Ulpiano libera dall' azione di furto quell' erede, o successore della roba furtiva, che s' inoltrò ad alienarla, sapendone il vizio; dovrà molto più liberare colui, che non abbia fatto altro, che dolosamente possederla, purchè l' abbia posseduto con titolo.

Per lo Regno fu inditta pena di dieci anni a galea contro coloro, che comprano robe furtive, sapendo, che sieno tali. Questo medesimo fa conoscere, che la compra so-
la-

(1) *Paull. Rec. Sent. lib.* 2. *tit.* 31. §. 14.
(2) *Gell. Noct. Att. lib.* 11. *cap.* 18.

lamente non ſia titolo baſtevole a render impune colui, ch'entri a poſſeder robe, che ſappia eſſer rubate. Tutto ciò ſerve per far conoſcere, che non vi è legge ſcritta, che caſtighi i donatarj delle coſe furtive, anche che ſappiano d'eſſer tali le coſe, che ſi ricevono in dono. E'vero, che vi ſono de' molti Criminaliſti, che ſoſtengono doverſi punir queſti tali; ma convengono tutti nel dire di non eſſervi legge, che ſtabiliſca pena contro di loro, e queſta non poterſi altronde ritrarre che dall'argomento della legge. E ſiccome nel Regno i compratori delle coſe furtive quando anno ſcienza della vizioſa qualità delle robe, che comprano, ſi condannano a dieci anni di galea; così coloro, che ſi ricevono tai coſe in dono colla ſcienza medeſima, par che debbanſi condannare nel Regno alla medeſima pena. Quando dunque il Renda aveſſe ſaputo, che il denaro rigalatogli dall' Avola, foſſe ſtato furtivo, altra pretenſione non potrebbe ſorgere al Fiſco, che d' inſiſtere, che il Renda ſi condanni a galea per dieci anni.

Ma una sì fatta domanda non può aver cammino niſſuno, per eſſer noi fuori delle gravi circoſtanze, che fan meritare altrui la pena già menitovata. Melchior Renda non ebbe ſcienza giammai, che la moneta, di cui l'Avola gli fece regalo ſpontaneamente, foſſe ſtata la moneta ſteſſa rubata; che anzi egli è indubitato che Melchior Renda neppure ſeppe, che opera della mano di Vito d' Avola foſſe ſtato il ladroneccio fattoſi al Banco dello Spirito Santo, anzi neppure d' eſſerſi da lui in altro luogo dirubato denaro. Paſsò dunque tra Vito d' Avola, e lui un atto legittimo (che tale è la donazione), ed egli accettò la liberalità dell' amico forſe avuto da lui per uom lordo di furti (ch' è l' unica coſa, che il Fiſco pretender poſſa); ma con quel dono non inteſe di far acquiſto di roba furtiva, ned ebbe quella

ſcienza, che le noſtre patrie leggi in caſo poco diſſimile (qual'è il contratto di Compra) vogliono, che ſi richiegga, ed abbia a coſtarſi. Che ſe dalle leggi non va proibito il contrattar con perſone inquiſite di furto; che anzi neppure co' rei medeſimi condannati per tal delitto; molto meno dovrà ſtimarſi vietato il contrattare, e paſſar atti civili d'acquiſto con coloro, contro a' quali non ancora la Pubblica Autorità abbia preſo ad inquirere (quali erano allora Vito d'Avola, e i Compagni), e che ſi ſoſpettino rei per ſoli privati giudizj. Abbia pur ſuſpicato il poveriſſimo Clientolo mio, che Vito d'Avola ſi foſſe arricchito per ladronecci, non è mai criminoſo l'aver ei accettato la donazione, che gli fè un uomo di queſta foggia, e l'aver da lui per via sì legittima acquiſtato denaro. Sta ripoſto il vizio nella coſa furtiva, non già nella perſona, che ruba; e ſe le leggi privan quella d'ogni commercio, non privan queſta.
Ma dirà il Fiſco. Tutto va bene: ma qual cauſa potea ſpingere l'Avola uomo dato alle ſcelleratezze di fare a Melchior Renda la donazione di ſeſſant'oncie? Se dagli atti non ſi rileva, dee preſumerſi, che quella ſi foſſe ſtata in premio delle fatiche fatte dal Renda nel lavorare la morſa di legno, e nell'aſſiſtere alla fabbrica della prima chiave falſa. Ma come? Su di preſunzioni vorrà dunque il Fiſco appoggiare l'iſtanza ſanguinoſa della morte del Renda? E vorrà che con ſoſpetti ſi decida ſulla vita degli uomini? Lo vogli pure, ſe vi è tra que' religioſi Supremi Miniſtri, che dovranno decidere queſta cauſa, chi porga benigno orecchio alle ſue domande. Ma il fatto è, ch' ei non è più nello ſtato di volerlo, perchè quando egli ſi ricevette la depoſizione del Renda in tutte le parti ſue ſenza interrogarlo col *monitus*, egli quaſi contraſſe col Reo. Non ſi rileva dalla depoſizione del Renda, che il regalo di ſeſſant' oncie

fat-

fattogli dall' Avola fosse stata una spontanea liberalità di costui, senza che d' altro si faccia rammemoranza? Come dunque oggi vuolsi dipartire da questa deposizione? Mi si ripeterà, che l' Avola nel far quella donazione dovette aver qualche fine? Sicuramente, che sì; ma non fu certo lo scrupolo della coscienza, che lo avesse rimorso a non fraudare la dovuta mercede ed un pover' uomo, ch' avea faticato. Sarà stato un timor panico, che invase la mente dell' Avola, che il Renda avesse saputo il furto dello Spirito Santo, e potesse pubblicarlo, come io posso suspicare co' soli lumi della Filosofia, perchè dagli atti non posso su di ciò ritrarne nulla di certo. Fu nondimeno un timor panico, e falso, che s' apprese nel petto dell' Avola, perchè Melchior Renda non seppe mai nulla di quel gran furto; e questo timore fu interno nell' Avola, nè da lui, o da altri si comunicò giammai al Renda. Ma sia stata pure qualunque altra la causa, che avesse potuto spingere l' Avola a far questa donazione, e se la finga il Fisco a modo suo; quando questa tal causa non si comunica al Renda, non potrà mai recar pregiudizio a costui. La sola, che comparisce esternamente, e che si vede dal Renda, è la donazione. La donazione è un atto approvato dalle leggi. Melchior Renda dunque come si vuol far reo per esser venuto ad atto sì leggittimo, e per aversi ricevuto un regalo, che volle fargli un amico, se non altro, con apparente liberalità? L' unica difficoltà sarebbe, che Melchior Renda prima di riceversi il dono seppe dall' Avola, che questi avesse commesso un furto in Benevento. Ma da ciò non può nascer altro, che Melchior Renda foss' entrato nella certa credenza, che Vito d'Avola fosse un ladro, e si fosse arricchito per furti. Quando a Melchior Renda non si dice, che in Benevento si fosse rubato denaro; e che quel denaro, di cui gli si facea il

dono era dello ſteſſo denaro rubato, certo che non può naſcerne altro che queſto. Qual legge è quella o Romana, o del Regno, che proibiſce a' rei di furto di poter far donazioni ? Si trovi, e ſi condanni queſto ſventurato come ſi voglia. Ma quando non ſi troverà (che non è da trovarſi) armato io di quel coraggio ſublime, che mi ſpira l'illuſtre incarico d'Avvocato d'un Povero, addoſſatomi con obbligante corteſia dal più chiaro Miniſtro, che conti oggi l'Italia nella Ragion Criminale; io ardirò di chiedere, e di fare alte iſtanze, e dogliose, che queſto ſventurato affidatoſi alla difeſa mia, ſi aſſolva pienamente da due inſulſi carichi, che non inchiudono la menoma colpa.

Uno de' più chiari Miniſtri, che dal ſublime poſto, ove ſoſtiene i Supremi Diritti della Maeſtà per l'utile dello Stato, ſi è fatto venire a dover decidere cogli altri anche aſſai riſpettabili Senatori queſta cauſa celebre, ed importante; ei per illuminar maggiormente, come ſuole, la verità, e la ragione, ſia del Reo, ſia del Fiſco, mi à colla ſua ſingolar gentilezza comunicato la preſunzione, che il Fiſco potrebbe avere contro del Renda d'eſſere ſtato conſapevole, che Vito d'Avola, e i Compagni aveſſer commeſſo il ladroneccio al Banco dello Spirito Santo. Melchior Renda (diceva egli) dovette ſapere in Sicilia queſto furto famoſo: vide poi ricco Vito d'Avola, e forſe qualche altro, e ſeppe, che coloro aveano fatto de' furti: dunque dovette giudicare, che queſti rubato aveſſero il Banco, ed ebbe in ſeguela quella ſcienza, che non può fargli oggi, che danno. Venero io gli ammaeſtramenti ſuoi, che naſcono dall'amico genio, che lo ſpinge a dar luſtro più nitido all'innocenza d'un miſerabile. Si dice, che Melchior Renda dovette ſapere in Calataſimi il celebre furto del Banco. Queſto è falſiſſimo, nè io ſo capire come ſi pretenda,

che

A80.

che la notizia di queſto furto non ſolo foſſe pervenuta in tutta la Sicilia, ch'è un Regno ſeparato dal noſtro, e lontano da queſta Metropoli, ove il furto avvenne; ma ſi voglia anche pervenuta in maniera, che i più vili plebei anche di Calataſimi ſe ne foſſero addottrinati. Su queſto rimotiſſimo ſoſpetto s'appoggia l'altro, ch'è più rimoto, e più falſo del primo: Sapendo il furto dello Spirito Santo, e ſapendo, che gli Avola eran ladri, giudicò, ch' eſſi aveſſer fatto quel furto. Se al Mondo non foſſe avvenuto altro furto, che quello del Banco, ed altri ladri non ci foſſero ſtati, che gli Avola, un che un po logico volentieri avrebbe accozzato le due idee per formar quel giudizio. Ma il Mondo è pieno di ladri, e ſpecialmente ne ſon pieni zeppi queſti due Regni; e tutto giorno non ſi ſenton altro, che furti e rapine. Come ſi vuol dunque ſoſpettare, che Melchior Renda, ancorchè aveſſe ſaputo il furto dello Spirito Santo, e che gli Avola erano ladri, abbia giudicato, che coſtoro aveſſero depredato il Banco? Ma ſi ſoſpetti pure come ſi voglia, ſarà ſempre queſto diſcorſo un ſoſpetto fondato, su d' un altro ſoſpetto. E con ſoſpetti di ſoſpetti ſi vorrà decidere, non dico ſulla vita, e ſulla libertà, ma su qualunque pena leggiera d' un Cittadino? Oltre a ciò, dalla depoſizione di Vito d'Avola non à il Fiſco, che colui aveſſe comunicato al Renda, d' attrovarſi ricco per un furto fatto in Benevento? Egli come può dunque ora dipartirſi dagli atti ſteſſi Fiſcali? Ma ancorchè gli atti ſomminiſtraſſero al Fiſco indizj, che giovaſſero a' di lui ſoſpetti, come ſomminiſtran quelli, che gli eſtinguono; ei non ſarebbe nello ſtato d' avvalerſene più, quando ſi à ricevuto in tutto e per tutto la depoſizione del Renda. Queſta è ora per me come un Vangelo; e se da quella ſi rileva, che il Renda non ebbe mai ſcienza, che gli Avola aveſſero depreda-

to il Banco, le pruove ſteſſe fiſcali, ſe vi foſſero, caderebbero a terra, non che i lontaniſſimi, e mal fondati ſoſpetti. La ragione del Renda è adunque ſempre nell' iſteſſo ſtato della limpidezza primiera, nè punto s'è adombrata dal fiſcale opponimento.

Ma egli è da averſi a conſiderazione oltre di tutto ciò, che non roba, ma denaro al Renda ſi regalò. La moneta à regolamento, e natura ne' furti aſſai diverſa dalle robe. Non à come queſt' ultima la moneta in ſe ſteſſa un carattere, che la poſſa diſtinguere nella ſua ſpecie, nè ſegno impreſſo, che dimoſtri il padrone, a cui s'appartenga. Ella rappreſentando ogni qualunque genere di roba, e portando impreſſa l'Effigie Sovrana, gira liberamente ſenza pericolo nello Stato per le mani di tutti; ed il voler introdurre, che debba negli acquiſti, e ne' contratti anch'eſſa averſi ſoſpetta come le robe, ſarebbe il medeſimo, che porre in iſcompiglio lo Stato, proibire il Commercio, e recar diſagi, e rovina alla Società. Quindi è, che in tutti i luoghi, ove non vivaſi tra la barbarie, alle perſone o ſoſpette di furto, o trattenute per furto nelle prigioni, od anche per furto rendute ſerve della pena, ſi vendano ſenza eſitazione da' Cittadini gli utenſili, il vitto, ed il biſognevole, quando da coloro ſi contribuiſce la ſicura moneta pubblica, che volentieri, ed impunemente ſi riceve dalle lor mani. Se dunque Melchiorre Renda nulla ſeppe mai dell' empio furto del Banco (lo che non vi è chi 'l contraſti), ancorchè abbia ei ſaputo, che a Vito d'Avola non altronde, che da furti foſſero pervenuti i comodi, in cui vivea, egli ſenz'ombra di reato niſſuno ſi ricevette in dono la pubblica ſicura moneta, che non ſeppe giammai d'eſſer la moneta, che ſi rubò.

Ed ecco, che se io non m'inganno, nè il primo, nè l'altro carico appoſto al Renda inchiude reità. Potrò dunque

que sperare, ch'ei non abbia a castigarsi per quelli? Sentomi il Fisco, che sclama doversi procedere in questa causa con ogni severità, e perciò i Senatori nella magistratura più chiari, essersi scelti a deciderla. Sì; ma e' furono destinati a punire un reo ladroneccio, commesso di notte, con mano armata, chiavi adulterine, e fratture, in compagnia di molti, in somma strabocchevole, in Città, in questa Metropoli, ed al Banco dello Spirito Santo. Furon destinati, e si scelsero a far la pubblica vendetta d'un empio delitto, con cui si offese la Pubblica Ragione, l'Erario delle sostanze d'un Regno, e la Fede Pubblica. Ma Melchior Renda non è reo di questo delitto. Ei nè prima, nè dopo essersi commesso, ebbe notizia di questo furto, come non è da mettersi in dubbio. La prima volta, che 'l seppe, fu allor quando per ordine della Gran Corte di Palermo fu imprigionato. Ei nemmeno recò danno veruno al Banco coll' opera sua; e ciò neppure è da contrastarsi. Quando dunque altra ragion non valesse, questa sola renderebbe inefficaci le magnanime ire dell'Avvocato del Fisco.

Ma ò io dimostrato oltre ciò in tutta questa rozza Scrittura, che il primo carico non sia criminoso, perchè mancante della generica pruova, perchè da altro dolo non corredato, che da quello d'un semplicissimo e solo sospetto, e perchè la chiave adulterina costrutta colla morsa, e coll'ajuto del Renda, non servì, che ad un rimotissimo conato del furto, e ad un semplice affronto recatosi ad un soggetto, ch'ei non poteva immaginare giammai. Ed in tale occasione ò rapportato la chiarissima legge Romana, non derogata da altra del Regno, in cui disponendosi, che qualora non siegua contrettazione, l'ajuto al furto non debba nuocere a chi [illegible]

pienamente assoluto, anche qualora tutte le altre discolpe non l'assistessero. O' fatto veder poi, che l'altro carico non avea che fare col primo, ed essere assai men grave di quello. O' perciò dimostrato, che avendo taciuto Vito d'Avola al Renda il furto dello Spirito Santo, e non avendogli fatta parola d'aver' ei rubato denaro in altro qualunque luogo, nè che 'l denaro, di cui rigalavalo, fosse denaro rubato; nè avendogli fatta la menoma rammemoranza, che quel dono fosse premio dovuto a criminosa fatica; ò così dimostrato, che 'l rigalo di sessant'once fatto dall'Avola al Renda non poteva considerarsi, che come un'atto dalle leggi approvato, tale essendo senza dubbio la donazione. O' fatto conoscere, che l'essersi saputo dal Renda, che Vito d'Avola avesse commesso de' furti in Benevento, onde venivano gli agi, tra' quali viveva, non importando, che d'aver avuto notizia, che Vito d'Avola fosse un ladro; non potea ciò render meno valida, e leggittima la donazione, non essendo dalle leggi proibito a' ladri di farla, e di riceverla ancora. Che anzi colla ragion del Commercio ò cennato quanto debban esser fuori da qualunque risico i Cittadini nel ricevere dall' altrui mani la Pubblica Moneta, che come il sangue per le arterie e le vene, dee colla sacra Immagin del Principe girar libera nello stato, e sicura. Dopo argomenti sì chiari, ed illustri, che fan conoscere il Renda senza ombra di colpa, ò io arditezza di domandare, dirimpetto ad una Fiscale istanza di morte, che il Renda pienamente da' due carichi s'assolva, o si punisca almeno con pena mite.

Giuseppe Raffaele.